

*di Francesco Machina Grifeo*

**Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2015**

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 21 luglio 2015 n. 31677.

Nella diffamazione via internet, quando non sia possibile determinare il luogo di consumazione del reato, la competenza non va individuata con riferimento all'ubicazione dei server che ospitano i contenuti diffamatori bensì guardando al luogo dove i dati sono stati immessi nelle rete. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 31677/2015, chiarendo un altro punto controverso nel perseguimento dei reati commessi tramite il web.

Il caso - La vicenda riguardava la condanna, nei due gradi di merito, di un noto giornalista per aver diffamato, screditandone l'immagine pubblica, il segretario dell'Associazione nazionale magistrati accusandolo di non aver preso una posizione chiara sul caso de Magistris per ragioni di interesse personale.

Proposto ricorso, il giornalista, tra l'altro, aveva sostenuto la violazione dell'articolo 9 del C.p.p. in relazione alla ritenuta competenza del tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, in luogo di quella di Torino. Secondo l'imputato, infatti, "non essendo noto il luogo di consumazione del reato, avrebbe dovuto darsi ingresso al primo criterio suppletivo che individua la competenza presso il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte della condotta criminosa". E così aveva indicato il capoluogo piemontese sede dei server del blog.

La motivazione - Sul punto, però, la Cassazione ricorda un recente precedente a Sezioni unite (17325/2015) secondo cui il luogo dell'accesso al sistema informatico deve individuarsi "non nella allocazione fisica del server host, bensì laddove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegarsi con la rete, effettui l'accesso in remoto". E, prosegue la sentenza, tale criterio può essere mutuato anche "per il caso di upload di un articolo a contenuto diffamatorio, che pertanto deve ritenersi effettuato non nel luogo dove si trova l'elaboratore elettronico che conserva e rende disponibili i dati per l'accesso degli utenti, bensì nel luogo in cui il caricamento del dato "informatico" viene effettivamente eseguito".

Ora, osserva la Corte, al momento della proposizione dell'eccezione di incompetenza, c'erano diversi elementi che consentivano di individuare il luogo di caricamento dell'articolo. In particolare, era noto che l'upload era avvenuto per mano di una terza persona residente a Ferrara che aveva dichiarato di aver utilizzato una connessione fissa e dunque verosimilmente quella di casa propria. Da qui l'annullamento della condanna e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Ferrara, sulla base del seguente principio di diritto: "Nei reati di diffamazione commessi a mezzo della rete internet, ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui al comma II dell'articolo 9 cpp, deve prevalere su quest'ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l'accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server".